

Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 10, comma 4 della legge regionale 21/2006.

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Soggetti beneficiari

Art. 3 Iniziative finanziabili

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

Art. 5 Intensità del contributo e spese ammissibili

Art. 6 Regime comunitario applicabile

Art. 7 Cumulabilità dei contributi

Art. 8 Divieto generale di contribuzione

Art. 9 Valutazione delle opere ammissibili a contributo

Art. 10 Comitato tecnico

Art. 11 Modalità di assegnazione, concessione e di erogazione dei contributi

Art. 12 Rendicontazione della spesa ammessa a contributo

Art. 13 Obblighi del beneficiario

Art. 14 Controlli

Art. 15 Revoca e sospensione

Art. 16 Norma transitoria

Art. 17 Riparto stanziamento

Art. 18 Rinvio

Art. 19 Abrogazione

Art. 20 Entrata in vigore

Allegato A

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), le modalità ed i criteri per la concessione e l'erogazione di contributi regionali a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" e assegnato alla associazione "Friuli Venezia Giulia Film Commission", di seguito "Film Commission", finalizzati a sostenere produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate che favoriscono l'occupazione, lo sviluppo dell'economia turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale.

Art. 2 Soggetti beneficiari

- 1.** I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica, audiovisiva e assimilate.
- 2.** Sono escluse dai contributi del comma 1 le imprese in difficoltà così come definite all'art.2 punto 18 del Reg.(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Art. 3 Iniziative finanziabili

- 1.** I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche, audiovisive e assimilate quali:
 - a) il lungometraggio;
 - b) il film di animazione;
 - c) film tv, serie tv e opere per il web;
 - d) il documentario;
 - e) il cortometraggio;
 - f) il video musicale.
- 2.** Ogni produzione cinematografica, audiovisiva e assimilate può essere finanziata con un solo contributo, ad eccezione delle produzioni seriali per le quali può essere finanziata ogni singola serie o edizione annuale.

3. Sono escluse dal contributo le produzioni a contenuto pubblicitario, pornografico, discriminatorio o che fanno apologia di violenza, nonché i programmi che promuovono un'istituzione o le sue attività.

Art. 4 Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è redatta sul modello (Application form) approvato con decreto del direttore del Servizio turismo e pubblicato sul sito della "Film Commission".

2. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa istante ed è inviata, a pena di inammissibilità, alla "Film Commission" mediante posta elettronica certificata (PEC), per i soggetti aventi sede legale in Italia o altro strumento equivalente che garantisca la certezza della data, per tutti gli altri soggetti, almeno un giorno prima della data prevista per l'inizio delle riprese.

3. La domanda di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultino i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) soggetto e sceneggiatura dell'opera;

c) curriculum professionale del produttore e del regista;

d) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni;

e) copia di eventuali contratti o lettere d'interesse conclusi con interpreti, corredata dei loro curricula;

f) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

g) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

h) prospetto riepilogativo previsionale dei costi complessivi relativi alla produzione, comprensivo del preventivo di spesa da effettuarsi sul territorio regionale, redatto in conformità alla scheda pubblicata sul sito istituzionale della "Film Commission";

i) dichiarazione da cui risulti l'avvenuta concessione del contributo relativo al Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

l) documenti attestanti la concessione di altri fondi territoriali nazionali od internazionali.

4. La domanda di contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultino i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) soggetto ed eventuale sceneggiatura dell'opera ;

c) curriculum del produttore e del regista ;

d) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni;

e) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

f) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

g) prospetto riepilogativo previsionale dei costi complessivi relativi alla produzione, comprensivo del preventivo di spesa da effettuarsi sul territorio regionale, redatto in conformità alla scheda pubblicata sul sito istituzionale della "Film Commission";

h) dichiarazione da cui risulti l'avvenuta concessione del contributo previsto dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

i) documenti attestanti la concessione di altri fondi territoriali nazionali od internazionali.

5. La ripresentazione della domanda per qualsiasi causa, comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione.

6. La documentazione presentata ed il materiale consegnato per le finalità del presente regolamento, non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

Art. 5 Intensità del contributo e spese ammissibili

- 1.** I contributi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) sono concessi nella misura massima di:
 - a) 200.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo superiore a 24 giorni;
 - b) 70.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo uguale o inferiore a 24 giorni.
- 2.** I contributi per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) sono concessi nella misura massima di:
 - a) 30.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo superiore a 10 giorni;
 - b) 10.000,00 euro, in caso di riprese nel territorio regionale effettuate per un periodo uguale o inferiore a 10 giorni.
- 3.** I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati nella misura massima del 50% dei costi complessivi relativi alla produzione.
- 4.** Sono ammesse a contributo le seguenti spese, sostenute sul territorio regionale:
 - a) spese di soggiorno, compresi vitto e alloggio;
 - b) noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi mezzi di produzione;
 - c) spese per servizi di audio, video, luci;
 - d) spese, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), quali il noleggio del materiale di scena o dei costumi, l'acquisto di materiale scenografico, l'affitto di uffici, di location o di studi di posa, attrezzatura, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi ed autorizzazioni, assicurazioni, catering, casting, carburante, spese di viaggio, spese di edizione audio e video, spese per la produzione esecutiva o per l'impiego di personale locale a tempo determinato.
- 5.** L'intensità del contributo è stabilita in conformità a quanto previsto dall'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art. 6 Regime comunitario applicabile

Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 54 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e

108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 107.

Art. 7 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite del 50% del costo complessivo relativo alla produzione di cui all'articolo 5, comma 3, con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

Art. 8 Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Art. 9 Valutazione delle opere ammissibili a contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata dal Comitato tecnico, mediante valutazione comparata nell'ambito di specifiche graduatorie, entro il 31 marzo, 31 luglio e 31 ottobre di ciascun anno.

3. Nell'ambito della graduatoria, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto che il punteggio minimo complessivo per accedere al contributo è di 40 punti:

a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 3 punti;

b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;

c) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta: da 1 a 5 punti;

- d) credenziali di produzione, autore, regista, interpreti: da 1 a 10 punti;
- e) ricaduta economica dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria): da 1 a 15 punti;
- f) "effetto FVG", inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi: da 1 a 5 punti;
- g) fattibilità: da 1 a 10 punti;
- h) ogni caratteristica diversa da quelle di cui alle lettere da a) a g), volta a promuovere l'immagine della regione Friuli Venezia Giulia in Italia e all'estero: da 1 a 10 punti;
- i) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia: 2 punti.

4. Nell'ambito della graduatoria, per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), la selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri, tenuto conto che il punteggio minimo complessivo per accedere al contributo è di 23 punti:

- a) pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale: da 1 a 5 punti;
- b) originalità e carattere innovativo: da 1 a 10 punti;
- c) efficacia, intesa come potenzialità dell'opera di raggiungere il target di pubblico a cui è rivolta: da 1 a 5 punti;
- d) credenziali di produzione, autore, regista: da 1 a 5 punti;
- e) fattibilità: da 1 a 10 punti;
- f) ottenimento del contributo del Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia: 5 punti.

Art. 10 Comitato tecnico

1. Il Comitato tecnico di valutazione delle iniziative, è nominato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali ed è composto da:

- a) il Direttore del Servizio turismo, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore designato dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o un suo delegato;
- c) un funzionario del Servizio turismo che svolge anche le funzioni di segretario.

2. Al Comitato tecnico può partecipare il presidente della “Film Commission” o suo delegato, quale componente esterno con funzioni consultive.

Art. 11 Modalità di assegnazione, di concessione e di erogazione dei contributi

1. Entro 30 giorni dalla redazione della graduatoria da parte del Comitato tecnico, sulla base dei criteri di selezione di cui all’articolo 9, il direttore del Servizio turismo regionale, adotta il decreto col quale approva la graduatoria, che entro i 30 giorni successivi, è pubblicata sul sito istituzionale della “Film Commission”.

2. La “Film Commission” comunica ai soggetti beneficiari la concessione del contributo.

3. I contributi sono erogati successivamente all’accreditamento a favore della “Film Commission” del relativo finanziamento regionale nella misura del:

a) 50 per cento, a seguito dell’approvazione della rendicontazione della spesa ammessa a contributo;

b) 50 per cento a seguito di uscita in sala o di messa in onda dell’opera, attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel rispetto del termine di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b).

4. La liquidazione dei contributi di cui all’articolo 9 è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 12 Rendicontazione della spesa

1. Entro sessanta giorni dall’ultimo giorno di riprese sul territorio regionale, il beneficiario presenta alla “Film Commission” la documentazione prevista dagli articoli 41, e 41 bis della legge regionale 7/2000.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine.

3. L’ammontare delle spese rendicontate deve essere almeno pari:

a) al 150 per cento del contributo per le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c);

b) al 100 per cento del contributo per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), ed f). La violazione delle percentuali comporta la revoca del contributo.

4. La mancata rendicontazione nei termini stabiliti o prorogati e la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 11, comma 3, lettera b) comportano la revoca del contributo.

5. Oltre all'eventuale segnalazione alle autorità competenti per materia, la falsità o mendacio nella documentazione presentata comporta la revoca del contributo.

Art. 13 Obblighi del beneficiario

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario, pena la revoca del contributo, di rispettare le seguenti condizioni:

a) inizio delle riprese nel territorio regionale entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo, opportunamente comunicato alla "Film Commission" prima dell'inizio delle stesse;

b) uscita in sala o messa in onda dell'opera entro 36 mesi dalla data della comunicazione dell'ammissione al contributo;

2. E' fatto inoltre obbligo al beneficiario:

a) di presentare la dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

b) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), di comunicare via mail quotidianamente e per l'intera durata delle riprese sul territorio regionale, l'ordine del giorno della produzione;

c) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) di organizzare, prima o durante le riprese, una conferenza stampa sul territorio regionale che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale in materia di attività produttive e del Presidente della "Film Commission" o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

d) di acconsentire in qualsiasi momento la presenza sul set di un delegato della "Film Commission" durante la lavorazione;

e) di attribuire alla "Film Commission" il diritto di utilizzo gratuito dell'opera filmica, delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi

istituzionali e di promozione istituzionale della “Film Commission” e della Regione;

f) di permettere a soli fini di documentazione, ad un operatore delegato dalla “Film Commission”, la realizzazione di riprese video o fotografiche durante la lavorazione;

g) di depositare, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro 60 giorni dall’ uscita in sala o messa in onda dell’opera, 5 copie di alta qualità della medesima, una copia del backstage e 2 copie su cd delle foto di scena presso la “Film Commission”, nonché una copia di alta qualità della medesima presso la Cineteca del Friuli, con diritto d’uso per quest’ultima, senza scopi commerciali. Su motivata richiesta il termine potrà essere prorogato;

h) per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di organizzare una proiezione dell’opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell’opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

i) di invitare un rappresentante della “Film Commission” alle conferenze stampa di presentazione dell’opera, alla premiere della stessa e alle conferenze stampa di tutti i festival cinematografici nazionali e internazionali cui l’opera partecipa;

l) di riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell’opera, il logo di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia ed il logo della “Film Commission”;

m) di riportare la dicitura: “con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission” nei titoli di testa delle opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) solo in caso di riprese effettuate nel territorio regionale per un periodo superiore a 18 giorni;

n) di riportare i primi ringraziamenti con la dicitura: “alla Regione Friuli Venezia Giulia” e “alla Friuli Venezia Giulia Film Commission” o con i rispettivi loghi, e di riportare il logo della “Film Commission” nei titoli di coda di tutte le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e di ogni singola puntata delle opere seriali.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati su motivata richiesta dell’interessato.

4. La verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è effettuata dalla “Film Commission”.

Art. 14 Controlli

- 1.** In qualsiasi momento possono essere disposti dalla “Film Commission”, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell’opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.
- 2.** In qualsiasi momento la Regione, per il tramite della “Film Commission”, può richiedere ulteriori specifici controlli in relazione al contributo erogato.

Art. 15 Revoca e sospensione

- 1.** Fermi restando i casi di revoca di cui agli articoli 12 e 13, il contributo è revocato qualora il beneficiario realizzi un’opera difforme da quella ammessa a contributo.
- 2.** La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

Art. 16 Norma transitoria

- 1.** Ai procedimenti in corso per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 0253/Pres. (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive, a valere sullo stanziamento denominato Film Fund, assegnato all’Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21).
- 2.** Per i procedimenti di cui al comma 1, i finanziamenti regionali sono accreditati, previa richiesta, alla “Film Commission” in relazione alle esigenze di erogazione dei contributi alle singole produzioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 0253/Pres. del 25 ottobre 2011.
- 3.** Ai procedimenti in corso per i quali non sia già intervenuto il provvedimento di concessione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applica il presente regolamento.

Art. 17 Riparto stanziamento

1. Il Programma Operativo di Gestione (POG) definisce le quote di stanziamento riservate, rispettivamente, alle iniziative di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) nonché alle iniziative di cui all'articolo 3, lettere d) e) ed f).

Art. 18 Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

2. I rinvii a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento si intendono effettuati al testo vigente dei medesimi.

Art. 19 Abrogazione

1. Il Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2011, n. 253 è abrogato.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(riferito all'articolo 9 del Regolamento)

INTENSITA' DEL CONTRIBUTO

Punteggio complessivo		Percentuale di intensità contributiva da applicare ai massimali previsti dall'articolo 5
Per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c)		
da	a	
40	50	50%
51	60	75%
61	70	100%
Per le iniziative di cui all'articolo 3, lettere d), e) ed f)		
23	28	50%
29	34	75%
35	40	100%

VISTO: IL PRESIDENTE